

N. 00156/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00187/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 187 del 2009, proposto da:

rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Moretti, con domicilio eletto presso Claudia Moretti in Firenze, borgo Pinti 75/R;

***contro***

Comune di Firenze in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Cappelletti, Sergio Peruzzi, domiciliata per legge in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria; Cooperativa Sociale A R.L. Punto Service, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Grignolio, Bruno Poy, con domicilio eletto presso Francesco Grignolio in Firenze, via Francesco Bonaini N. 10;

***nei confronti di***

A.S.P. Montedomini, Azienda Sanitaria di Firenze;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Firenze e/o della Punto Service Cooperativa Sociale in qualità di gerente il servizio socio sanitario di Rsa Canova, col quale si aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero in Rsa Canova della Sig.ra , a carico dei ricorrenti, come risulta dalle comunicazioni del 22 novembre 2008 e

del 26-11-2008, effettuate da parte della Coop. Sociale Punto Service, a firma del Direttore responsabile Dott. Francesco Biondi;

- della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Firenze e/o della Punto Service Cooperativa Sociale in qualità di gerente il servizio socio sanitario di Rsa Canova, col quale si determinano le dimissioni della Sig.ra \_\_\_\_\_, di cui alla comunicazione effettuata al Sig. \_\_\_\_\_ in data 30 dicembre 2008, ricevuta per raccomandata ar il 2 gennaio 2009;

- nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso fra cui in particolare:

- della convenzione siglata fra la Cooperativa Sociale a r.l. Punto Service e l'Asl 10 di Firenze in merito alla gestione della Rsa Canova e del relativo servizio socio sanitario di cui alla comunicazione del 26-11-2008;

- della convenzione siglata fra la Cooperativa Sociale a r.l. Punto Service e il Comune di Firenze in merito alla gestione della Rsa Canova e del relativo servizio socio sanitario di cui alla comunicazione del 26-11-2008;

- del "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18-1-1999 e n. 652/144 del 3-5-1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 5-6-2000 n. 1271 del 20-12-2001 e n.130 del 21-12-2004, nonché del "Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 108 dell'11aprile 1994 e successive modifiche, come modificato dalla deliberazione n. 21 della Giunta della Società della Salute del 22 dicembre 2008;

- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze in Persona del Sindaco P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cooperativa Sociale A R.L. Punto Service;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le questioni proposte con il presente gravame richiedono un approfondimento nella sede di merito e ritenuto che il verificarsi di un danno grave e irreparabile può essere evitato con l'accoglimento parziale della domanda incidentale proposta, nei limiti di cui al dispositivo, e la rapida fissazione dell'udienza per il merito;

P.Q.M.

Sospende l'esecuzione della dimissione della ricorrente dalla residenza e inibisce l'accollo di ulteriori quote di contribuzione ai parenti della stessa, fermo restando, allo stato, quanto già è stato versato.

Fissa l'udienza per la trattazione della causa nel merito al 5 novembre 2009.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2009

IL SEGRETARIO